

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE		PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE		557
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)		558
PRESIDENTE		558
Decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, (Discussione e ratifica con modificazioni): Disposizioni sull'Ente nazionale e di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo. (E.N.P.A.L.S.). (520-129)		558
PRESIDENTE		558, 561, 562
DELLI CASTELLI FILOMENA, <i>Relatore</i>		558, 562
STUANI		561
LEONE GIOVANNI		562
LUZZATTO		562
FABRIANI		562
Decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174 (Discussione e ratifica con modificazioni): Modificazioni alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (520-84)		563
PRESIDENTE		563, 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 581
ROCCHETTI, <i>Relatore</i>		563, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 576
		CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . 564, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 581
		LUZZATTO 566, 576
		SANSONE 566, 569, 570
		AMADEI 566
		BIASUTTI 567, 570, 571, 577, 578
		TESAURO 568, 570
		DE' COCCI 568, 577, 578
		FABRIANI 569
		GERMANI 571
		CAPPUGI 571
		MOLINAROLI 571
		MARAZZA 572, 573
		QUARELLO 577
		SPOLETI 578
		D'AMBROSIO 581
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 581
		La seduta comincia alle 15,35.
		DE COCCI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.
		<i>(È approvato).</i>
		Comunicazione del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Ambrosini, Angelini, Angelucci Nicola, Chatrian, Dossetti, sono sostituiti rispettivamente dai deputati D'Ambrosio, Terranova Corrado, Rocchetti, Caroniti e Pignatelli. Il deputato Bettiol Giuseppe è sostituito, per la discussione del disegno di legge n. 520-129, dal deputato Leone Giovanni.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Seguito della discussione del disegno di legge: Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.). (520-129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

L'onorevole Delli Castelli Filomena, relatore, ha facoltà di riferire.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Il decreto legislativo da ratificare e le modificazioni proposte concernono provvidenze di previdenza e assistenza a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo.

In tale materia, le disposizioni concernenti questa categoria, in specie nel dopo guerra, non sono state applicate con quella tempestività che sarebbe stata opportuna, data l'alta finalità sociale che le sostanziano. Cifre ed elementi sono a giustificare pienamente tale affermazione.

Attualmente le imprese di spettacolo e le società cinematografiche, nel giro di anni ed anche di pochi mesi, riescono a realizzare guadagni veramente eccezionali, ma non adempiono i loro obblighi di assistenza verso i lavoratori dello spettacolo, che rappresentano la forza motrice della produzione.

Questo settore così importante e delicato, onerevoli colleghi, deve, dunque, essere riordinato, soprattutto attraverso precise disposizioni di legge, e con le modifiche che si intendono apportare al decreto legislativo sottoposto al nostro esame, certamente si potrà giungere a fare rispettare la legge dagli imprenditori, e far sì che anche l'esecutivo intervenga nei casi in cui questa non venga applicata.

Con contratto collettivo 28 agosto 1934, tra la federazione degli industriali e quella dei

lavoratori dello spettacolo (pubblicato nel *Bollettino ufficiale* dell'allora Ministero delle corporazioni, supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi, fascicoli 108 del 5 dicembre 1934, allegato 595 e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934, numero 278, parte seconda) fu, a suo tempo, costituita la Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ente parasindacale avente scopi non solo assistenziali ma anche previdenziali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, considerato il fatto che la Cassa non aveva ottenuto il formale riconoscimento giuridico e che si imponeva l'emanazione di apposito provvedimento legislativo che dettasse norme vincolative sulla riorganizzazione della Cassa su basi nuove, in armonia ai rinnovati principi previdenziali, sentite le organizzazioni sindacali interessate, redasse, nei primi mesi del 1947, apposito schema di decreto legislativo che fu sottoposto all'esame ed alla approvazione della competente Sottocommissione dell'Assemblea Costituente.

L'articolo 2 dello schema dichiarava espressamente che la iscrizione all'Ente sostituisce, a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Negli articoli successivi venivano dettate le norme per la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni dell'assistenza e della previdenza, non facendo riferimento ai benefici ed esoneri fiscali concessi dal legislatore all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattia; donde, per la mancanza di una norma espressa anche nel provvedimento legislativo, gli uffici del Ministero delle finanze, in genere, nessun particolare beneficio od esonero hanno inteso estendere all'Ente, benché in tutto simile, per le funzioni e gli scopi, ai due istituti citati.

Per i motivi suesposti, si ritiene giustificata l'aggiunta che si propone all'ultimo capoverso dell'articolo 2 e, precisamente, la seguente: « Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Nel successivo articolo 3 dello schema si era ritenuto opportuno indicare diffusamente le categorie di lavoratori dello spettacolo soggette all'iscrizione all'Ente e, tra esse, la cate-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

goria dei dipendenti dell'esercizio teatrale e cinematografico, costituente la stragrande maggioranza dei lavoratori stessi.

Senonché, nello schema presentato all'esame della Sottocommissione fu omessa, per mera casualità, quest'ultima categoria; la Sottocommissione, rilevata l'omissione, rinviò il progetto al Ministero proponente perché provvedesse alla inclusione della stessa.

Il Ministero, preoccupato del fatto che l'avvenuto ritardo nella pubblicazione del decreto stava mettendo in forse le sorti dell'Ente, per la diffusa resistenza dei datori di lavoro a versare contributi non previsti da apposite disposizioni di legge, restituì lo schema, con preghiera di approvazione, assicurando che alla omissione avrebbe immediatamente ovviato con la successiva emanazione di apposito decreto del Capo dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 3 del citato schema di decreto.

La Sottocommissione approvò lo schema di decreto, e nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1947, n. 178, fu pubblicato il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, senza l'inclusione della categoria omessa.

L'omissione provocò all'Ente tutta una serie di gravi inconvenienti, giustificando la resistenza dei datori di lavoro e le rimostranze dei lavoratori rimasti senza le assicurazioni contro le malattie e della invalidità e vecchiaia, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenne di poter eliminare con sua determinazione del 9 gennaio 1950, numero 20/4751, del seguente tenore:

« Tutti i lavoratori dipendenti da imprese dello spettacolo in essi compresi gli operatori, le maschere ed il personale di pulizia, come pure i direttori di sala e cassiere, devono essere iscritti, per l'assicurazione contro le malattie, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al quale Ente saranno da versare, in uno ai contributi assicurativi di malattia, anche quelli della gestione I.N.A.-Casa previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43 ».

La determinazione, non avente forza di legge, non ha, però, servito a vincere la resistenza dei datori di lavoro recalcitranti, con la conseguenza, così, che molti lavoratori sono rimasti senza l'assistenza contro la malattie.

Infine, oltre alla esposta omissione è da rilevare che altre categorie di lavoratori dipendenti dalle imprese dello spettacolo sono rimaste escluse dalla iscrizione all'Ente e, per alcune di esse, da qualsiasi altro Istituto assistenziale e previdenziale.

Dette categorie sono:

dipendenti dagli impianti sportivi (stadii, piscine, velodromi, ecc.);

dipendenti da case da gioco e dai totalizzatori ed, infine, dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.

A titolo informativo è da considerare che i lavoratori come sopra ammontano ad oltre 5000.

Considerato, altresì, che il legislatore ha ritenuto opportuna e necessaria la costituzione di un ente apposito per le assicurazioni di malattia e della invalidità e vecchiaia ai lavoratori dello spettacolo in genere, sembra non giustificata la esclusione dall'obbligo della iscrizione all'ente degli impiegati dipendenti da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla R.A.I., dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa dei films.

Inoltre, la categoria ottava di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo (concertisti e professori di orchestra), ha comportato una continua incertezza per la sua esatta interpretazione; infatti, molti datori di lavoro l'hanno intesa come comprendente i soli orchestrali forniti di regolare diploma accademico con esclusione di coloro che pure esercitando professionalmente l'attività di orchestrale ne sono sprovvisti, e così pure dei bandisti, in contrasto con lo spirito della legge, che ha voluto, sia pure con una dizione non propriamente esatta, includere tutti coloro, forniti di titolo accademico o meno, che prestano la loro opera retribuita in complessi orchestrali e bandistici.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è già espresso in tal senso.

Sarebbe, quindi, utile completare la dizione della categoria in parola.

Pertanto, in sede di ratifica, si propone che l'elenco delle categorie dei lavoratori obbligatoriamente iscritti di cui al primo capoverso dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, sia, così, modificato.

« Al n. 8 del primo capoverso contenente le categorie dei lavoratori dello spettacolo obbligatoriamente iscritti all'Ente sono da aggiungere « gli orchestrali e bandisti ».

Dopo il n. 19 sono, inoltre, da aggiungere le seguenti categorie:

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Si osserva, poi, che gli adempimenti assicurativi delle imprese dello spettacolo verso l'Ente sono simili a quelli delle altre imprese dell'industria verso i propri istituti assicuratori, senza avere, invece, tenuto conto alcuno della particolarissima natura di molte di esse imprese (compagnie di prosa, lirica, rivista e avanspettacolo, orchestre, ecc.), la quale consente loro di sottrarsi con facilità a detti adempimenti rendendo così sommamente difficile, e spesso impossibile, il recupero dei contributi emessi.

Le compagnie in parola hanno, infatti, una durata di attività limitata alla stagione teatrale (minimo 7 giorni, massimo 6-7 mesi), non hanno una propria sede e si spostano da una città all'altra, in debutti anche di un solo giorno, sono fornite di scarsa consistenza finanziaria, mentre quelle della piccola rivista e dell'avanspettacolo non ne hanno alcuna.

Nessuna particolare norma legislativa regolamenta la costituzione e l'agibilità di tali formazioni artistiche che, con la stessa facilità con cui si costituiscono, con la stessa velocità si sciogliono, lasciando debiti ovunque e specie con gli artisti che, spesso, ritornano alla loro residenza con il foglio della pubblica sicurezza, trascurando, poi, assolutamente di versare i contributi dell'assicurazione contro le malattie e di quella per l'invalidità e vecchiaia, pure avendo anche trattenuto ai lavoratori le quote contributive poste dalla legge a carico di questi.

Gli Ispettorati del lavoro, di conseguenza, non sono stati mai in grado di intervenire efficacemente e tempestivamente a carico delle inadempienti.

L'Ente ripetute volte segnalò al superiore Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo), tale generale inadempienza, causa di gravissimi danni all'Ente e ai lavoratori dello spettacolo che non possono così maturare il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 4803/TE/26 del 10 luglio 1948, e

con successiva circolare del 27 novembre 1948, accedendo alle richieste dell'Ente, subordinava la concessione delle sovvenzioni teatrali alla dichiarazione liberativa rilasciata dall'Ente alle compagnie ammesse al godimento delle sovvenzioni.

Le compagnie sovvenzionate venivano, così, costrette agli adempimenti contributivi, ma non le altre che hanno perseverato nella violazione della legge.

Nell'anno comico 1950-51, l'Ente ha accertato a carico delle compagnie debiti per oltre 50 milioni di lire (l'Ente ha incassato 45 milioni di contributi) con poca o nessuna probabilità di recupero e, pertanto, ha prospettato l'opportunità e la urgenza di un apposito provvedimento che costringa i proprietari dei teatri e dei cinema-teatri, ove agiscono appunto le compagnie, a trattenere dalle spettanze delle compagnie stesse i contributi E.N.P.A.L.S. da queste dovuti per i dipendenti scritturati e a versarli all'Ente.

In proposito, si osserva che il provvedimento non lederebbe alcun interesse dal momento che è invalso, ormai, nei contratti tra teatri e compagnie, di mettere in borderò molte spese della compagnia (pubblicità, trasporti, contributi A.G.I.S., diritti di agenzia, ecc.), anzi sarebbe di aiuto alle stesse compagnie che verserebbero i contributi giornalmente risentendo in misura assai ridotta dell'onere delle assicurazioni sociali.

L'inosservanza del decreto legislativo richiamato si è generalizzata anche tra le imprese della produzione cinematografica ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con sua nota del 31 dicembre 1948, pregava la Presidenza del Consiglio che, in analogia con quanto disposto per il pagamento delle sovvenzioni alle compagnie teatrali, emanasse un provvedimento affinché le imprese della produzione cinematografica fossero obbligate alla esatta applicazione del citato decreto legislativo.

Con nota di risposta del 27 dicembre 1950, la Presidenza del Consiglio comunicava di non poter accogliere le richieste del Ministero del lavoro.

La risposta della Presidenza non sembra giustificata dal fatto che il provvedimento ritenuto non previsto dalla vigente legislazione era stato egualmente concesso nei riguardi delle compagnie teatrali e anche per la considerazione che è ormai prassi costante che lo Stato non provvede al pagamento definitivo di lavori concessi alle imprese private, se queste non esibiscono la dichiarazione liberatoria degli Istituti assistenziali e previdenziali,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Valga, poi, l'osservazione che le provvidenze concesse dallo Stato alla cinematografia nazionale hanno tenuto presenti particolarmente la necessità di dare occupazione ai lavoratori dello spettacolo, che non devono essere in alcun modo privati di quanto ad essi è dovuto dagli imprenditori in forza delle leggi e, particolarmente, di quelle che assicurano ad essi le prestazioni della malattia e della invalidità vecchiaia e superstiti.

L'Ente ha accertato che, su una produzione annua di 80-90 films, le imprese versano i contributi, nei termini, per 10, 15 films; per tutti gli altri solo dopo ripetute diffide ed azioni legali.

I lavoratori del cinema produzione, che rimangono privi delle prestazioni assistenziali e previdenziali, hanno dato corso a varie agitazioni espresse in ordini del giorno inviati alla Presidenza del Consiglio e riportate su giornali di categoria.

Per i fatti e le considerazioni suesposti, si propone, in sede di ratifica, che agli articoli 6 e 10 siano apportate le seguenti modificazioni, valide a stroncare tutte le accennate ripetute violazioni del decreto stesso.

Art. 6. — « Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenerne sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente stesso ».

Art. 10. — « Il rilascio del certificato sarà subordinato all'accertamento della precedente attività lavorativa della impresa e all'adempimento di essa agli obblighi posti dalla legge a suo carico.

L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che la impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

A conclusione, do lettura del seguente quadro, contenente il raffronto fra l'incidenza degli oneri sociali (sole assicurazioni di malattia e invalidità, vecchiaia e superstiti) sulle retribuzioni dei lavoratori (artisti e tecnici) dipendenti dalle imprese dello spettacolo, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle altre imprese della industria:

dipendenti delle compagnie di prosa: incidenza lire 24, su ogni mille lire di retribuzione giornaliera;

dipendenti dalle altre imprese della industria: incidenza lire 126, su ogni mille lire di salario giornaliero;

dipendenti dalle compagnie di riviste: incidenza lire 23, su ogni mille lire di retribuzione giornaliera;

dipendenti dalle altre imprese della industria: incidenza lire 126, su ogni mille lire di salario giornaliero;

dipendenti imprese produzione cinematografica: incidenza lire 8, su ogni mille lire di retribuzione giornaliera;

dipendenti dalle altre imprese della industria: incidenza lire 126, su ogni mille lire di salario giornaliero.

Si fa presente, inoltre, che le imprese dello spettacolo pagano oggi per i loro dipendenti (artisti e tecnici) i soli contributi delle assicurazioni dell'invalidità e vecchiaia e della malattia con esclusione di quella della tubercolosi e della nuzialità e natalità (oggi contributi E.N.A.O.L.I.) pur essendovi, per legge, tenute verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con ciò, ritengo di aver illuminato a sufficienza gli onorevoli commissari, sull'evidente opportunità di estendere anche a queste altre categorie di lavoratori dello spettacolo una più completa assistenza, e chiedo alla Commissione di voler dare l'unanime approvazione alle modificazioni proposte.

Concludo, infine, augurando che, al più presto, anche la Cassa nazionale degli artisti delle arti figurative, che già di fatto esiste, possa avere un giusto riconoscimento ed essere potenziata attraverso nuove e complete disposizioni legislative.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. Noi siamo d'accordo su tutto quanto il relatore, onorevole Delli Castelli, ha esposto; tuttavia non vorremmo che la legge seguitasse ancora a non essere rispettata. Infatti, può avvenire che, dopo sei o sette mesi, gli imprenditori dopo aver iniziato a versare quello che è previsto dalla legge, interrompano i versamenti.

Ma c'è qualcosa di più grave; mentre possono darsi casi in cui vi sono cento e più dipendenti, il massimo complessivo di multa che l'impresario deve pagare rimane fissato in 5 mila lire! Se è possibile rivalutiamo tale cifra; e comunque approviamo, al più presto, la legge di ratifica con le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Faccio presente che c'è stata una legge successiva che aumenta di otto

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

volte le ammende previste. Comunque, in sede di modifica di quella legge, potrà essere fatta una rivalutazione adeguata.

LEONE GIOVANNI. Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 10, che è lo strumento legislativo per far funzionare questa forma di previdenza e di assistenza. La garanzia sta nel fatto del mancato rilascio del certificato ove non siano stati rispettati tutti gli obblighi. Dichiaro di votare a favore di tutti gli emendamenti proposti dal relatore.

LUZZATTO. La proposta di modifica all'articolo 10 dice che il rilascio del certificato « sarà subordinato all'accertamento della precedente attività legislativa ». Poiché questo accertamento, a volte, può essere complesso e dar luogo ad evasioni, mi pare che potremmo solo dire « all'adempimento ».

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Sono d'accordo.

FABRIANI. Io ho una perplessità per l'inserimento della categoria « bandisti ». Fintantoché il Ministero non ha voluto ammettere ai corsi di riqualificazione questi bandisti, che pure esercitano una attività anche educativa, mi pare che la loro inclusione non sia appropriata.

PRESIDENTE. Mi permetto di far notare che i bandisti hanno chiesto in massa l'inclusione fra i lavoratori dello spettacolo.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Relatore*. Io vorrei che i colleghi si interessassero di questo argomento come rappresentanti del popolo, perché l'Italia centro-meridionale è un po' abbandonata per le questioni artistiche, e se c'è qualcosa che arriva nei piccoli paesi e anche in quelli maggiori, è la banda. La radio ha una influenza minima sulle popolazioni centro-meridionali; purtroppo, le quote di aumento per gli abbonamenti radio non sono in relazione con la diffusione e le possibilità economiche dei cittadini centro-meridionali. Il piccolo centro abruzzese, calabrese, pugliese, ha la soddisfazione e la gioia della emozione artistica solo quando suona la banda. E i bandisti non hanno alcuna sovvenzione e neanche i corsi di riqualificazione.

LUZZATTO. Mi pare che la preoccupazione non abbia luogo di essere, in quanto si parla di obblighi delle imprese. Se la banda è composta di soci o dipende da un comune, non si tratta di una impresa e, quindi, la disposizione non è un ostacolo a queste iniziative.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge-

nerale. Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(*E approvata*).

Il testo dell'articolo 2 del decreto sottoposto a ratifica è così formulato:

Art. 2. — « L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:

a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;

b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e d'invalidità per i superstiti.

L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ».

L'onorevole relatore propone di aggiungere il seguente comma:

« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Pongo in votazione tale aggiunta.

(*E approvata*).

All'articolo 3 del decreto in oggetto, che contiene l'elenco delle categorie obbligatoriamente iscritte all'Ente, il relatore propone le seguenti aggiunte:

Art. 3. — *Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8* — concertisti e professori di orchestra — *sono aggiunti*: orchestrali e bandisti ».

Sono aggiunte le seguenti categorie:

« 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da giuoco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

Pongo in votazione le modifiche proposte dal relatore.

(*Sono approvate*).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Il testo dell'articolo 6 era così formulato:

« Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1°) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2°) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1°);

3°) è punita con l'ammenda da lire 100 e lire 500 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.

Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.

Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente numero 2°) sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3°) ».

Il relatore propone di aggiungere al primo comma il seguente:

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenere sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo dell'articolo 10 era così formulato:

« L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunce di cui al precedente articolo.

Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi ».

Il relatore, accogliendo un suggerimento dell'onorevole Luzzatto, propone di aggiungere al primo comma i seguenti commi:

« Il rilascio del certificato è subordinato all'adempimento da parte dell'impresa agli obblighi posti dalla legge a suo carico.

L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni, contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che l'impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (520-84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947 n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

L'onorevole Rocchetti, relatore, ha facoltà di riferire.

ROCCHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, diversi decreti legislativi, attinenti a questo argomento sono già stati, in precedenza, ratificati dalla nostra Commissione, con le necessarie modificazioni. Il presente decreto viene in discussione in un momento in cui la legislazione per l'edilizia popolare ed economica si trova in fase di assestamento, data l'esistenza di alcuni provvedimenti legislativi, in corso di emanazione o di approvazione. Per tale ragione, è sembrato opportuno, in sede di ratifica, proporre emendamenti rispondenti ai fini di una migliore e più esatta regolamentazione dell'intera materia.

Elencherò, ora i provvedimenti in corso di discussione. Un primo disegno di legge d'iniziativa governativa: « Modifiche a talune disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica » che contiene diversi articoli in modifica del testo unico del 1938 sull'edilizia popolare ed economica, approvato dal Senato,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

nella seduta del 20 novembre 1951, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera, in data 24 novembre 1951.

Altra proposta di legge, d'iniziativa del senatore Caso: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, sull'edilizia economica e popolare » (2231), approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta 4 ottobre 1951, ha modificato un articolo del testo unico del 1938, accogliendo un voto delle categorie impiegate in merito al requisito della residenza, concepita precedentemente in termini troppo ristretti e preclusivi per gli impiegati dello Stato ad ottenere le relative assegnazioni. Tale proposta è, attualmente, assegnata all'esame della VIII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati.

Una seconda proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castelli Avolio, Arcangeli ed altri: « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e richiamo in vigore del primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica » (1644), approvata dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) nella seduta del 16 febbraio 1951, non fu approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 aprile 1951, ma attiene a un problema tuttora sentito in materia di cooperative edilizie, problema che va, perciò, riesaminato.

A queste necessità di modifica, dipendenti dalle disposizioni legislative in corso, si sono aggiunti altri desiderata in rapporto a determinate norme, ed è anche sorta l'opportunità, per ragioni contingenti, di modificare alcuni articoli in relazione a necessità poste in evidenza da situazioni concrete di molte cooperative.

Di queste modifiche si sono resi promotori alcuni colleghi, con l'aiuto dei quali ho preparato un testo di emendamenti che, concordato con il Ministero dei lavori pubblici, è oggetto della presente discussione.

Chiarita l'impostazione generale del disegno di legge di ratifica, pregherei l'onorevole Presidente, di rinviare la mia illustrazione di ciascuna proposta di modifica, nel caso si renda necessaria, in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sostanzialmente d'accordo col relatore, mi riservo di dare ulteriori chiarimenti in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Pongo innanzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è ratificato con le modificazioni e con le aggiunte di cui ai seguenti articoli ».

(È approvata).

Detta formula costituirà l'articolo 1 della legge di ratifica.

Do, ora, lettura dei testi degli articoli da modificare e delle proposte di modifica che, se non vi saranno osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

Do lettura del testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174.

« La quota stabilita dagli articoli 67 e 68 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, è elevata alla misura annua dell'1 per cento calcolata sul costo dei rispettivi alloggi risultante dai collaudi o dai contratti di mutuo edilizio individuale per quelle cooperative che li abbiano stipulati.

Il versamento di detta aliquota sarà eseguito dai soci in dodici mensilità con le modalità indicate nell'articolo 67 del citato testo unico ».

L'onorevole relatore propone di sostituire il detto articolo con il seguente:

« La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali è stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1° gennaio 1948, nella misura annua dell'1 per cento calcolata sul costo dei rispettivi alloggi risultante in via provvisoria e salvo conguaglio alla data di entrata in ammortamento provvisorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo.

Per le costruzioni ultimate dal 1° gennaio 1948 la quota stessa è stabilita nella misura annua del 0,20 per cento.

Il versamento della quota è eseguito dai soci in dodici mensilità con le modalità indicate nell'articolo 67 del citato testo unico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Tale articolo costituirà l'articolo 2 della legge di ratifica.

Do lettura del testo dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica:

« Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali è nominato con decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vicepresidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento o di assenza.

Lo statuto di cui all'articolo 23 determinerà: il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni: le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.

Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del presidente e del consiglio di amministrazione sono precisate da norme emanate dal Governo del Re ».

Tale articolo 27 è già stato modificato dall'articolo 11 della legge 5 dicembre 1941, n. 50 che risulta del seguente tenore:

« L'articolo 27 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica è sostituito dal seguente:

« Il presidente dei singoli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vice presidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento o di assenza.

Lo statuto di cui all'articolo 23 determinerà: il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Si propone, ora, di sostituire il detto articolo 27 con il seguente:

« Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento o assenza.

Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di am-

ministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ove ricorrano gravi motivi il Ministro per i lavori pubblici può, con decreto, revocare, il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 3 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 31 del testo unico sulle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica:

« Salvo il disposto dell'articolo 100 non possono essere assegnate in locazione od in proprietà le case popolari od economiche site nei capoluoghi del comune a chi sia ivi proprietario di fabbricati iscritti al catasto urbano il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 1.800 ».

L'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento edilizio, modificativo del detto articolo 31, è del seguente tenore:

« All'articolo 31 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito il seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari a chi sia proprietario nello stesso comune di fabbricati iscritti al catasto urbano, il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a lire 18.000, o comunque di altra abitazione di almeno 3 vani ed accessori.

Sono parimenti esclusi dall'assegnazione della case indicate nel comma precedente coloro che abbiano già ottenuto la assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, ovvero che, essendo proprietari di altri appartamenti, li abbiano alienati dopo il 1° luglio 1947, nonché coloro che siano iscritti nei ruoli delle imposte dirette per redditi imponibili superiori a lire 150.000 o il cui patrimonio accer-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

tato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio superi lire tre milioni. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni.

L'articolo 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato ».

Si propone, ora, di sostituire l'articolo 31 con il seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari:

a) a chi sia proprietario nello stesso comune di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato;

c) a chi sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi, esclusi quelli di lavoro, superiori a lire 600.000.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

ROCCHETTI, *Relatore*. La nuova formulazione elimina elementi introdotti nel dopoguerra senza troppa ponderazione, come quello della esclusione dal contributo per chi avesse alienato immobili dopo il 1947, quale che fosse la consistenza di essi e dovunque fossero situati. Eleva poi, quadruplicandolo, il limite di reddito escluso dal beneficio, e ciò per tener conto dei più realistici e gravosi accertamenti della nuova legge Vanoni. Infine, elimina ogni limite di patrimonio e ogni riferimento ad esso perchè non c'è ragione di tenerne conto a parte, quando già si è introdotto il limite di reddito. Ed è ovvio che del patrimonio si debba tener conto solo in quanto produce un reddito, e che, tenuto conto di questo, non occorra più riferirsi al patrimonio.

LUZZATTO. Io vorrei alcuni chiarimenti sul numero dei vani.

ROCCHETTI, *Relatore*. Il numero dei vani, il cui possesso esclude il beneficio del contributo, è pari al numero dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque. Il massimo si è posto in tale numero perchè, per legge, gli appartamenti popolari non possono superare i cinque vani.

Quindi, chi ne ha già cinque non ha ragione di chiedere il contributo per costruirsi un appartamento uguale a quello che già possiede.

SANSONE. Proporrei che la lettera a) fosse così formulata: « a chi sia proprietario nello stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia... ».

ROCCHETTI, *Relatore*. Accetto questa formulazione.

AMADEI. Faccio osservare che, fissato un numero di vani pari ai membri della famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque, nel caso di sei figli, si perderebbe la parità con i membri della famiglia.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sento, prima di tutto, il dovere di chiarire lo scopo della legislazione vigente e precisamente della legge n. 408, con la quale furono introdotte alcune di quelle limitazioni che il relatore propone, oggi, di eliminare.

Dichiaro, subito, di essere favorevole, in linea di massima, alle proposte di modificazione formulate dal relatore, ma non vorrei che rimanesse la convinzione che questa sia una eliminazione di disposizioni errate. L'accordo che oggi si realizza tra me ed il relatore è soltanto la conseguenza di un mutato stato di fatto.

Comunque, questa mia dichiarazione non è ispirata solo da un criterio di rivendicazione della bontà di quelle disposizioni, ma anche dall'esigenza di una più proficua discussione, di quanto è stato proposto. Ora, iniziando dalle modifiche di necessaria evidenza, il relatore propone di eliminare dall'articolo 31, modificato dall'articolo 4 della legge n. 408, quella limitazione per cui venivano esclusi, dalla possibilità di aver assegnate case di cooperativa, coloro che avessero alienato, dopo il 1° luglio 1947, case di proprietà.

Questa disposizione fu introdotta perchè, non appena si ebbe la ripresa dell'attività dell'edilizia sovvenzionata, si verificò una speculazione da parte di molti che, essendo proprietari di case, si affrettarono a disfarsene per entrare in possesso di quelle cooperative, beneficiando, così, dei contributi dello Stato. Ora, l'opportunità di eliminare questa disposizione è evidente, perchè è chiaro che essa, raggiunto allora il suo scopo creando un ostacolo a chi agisse con l'intendimento speculativo, ha concluso oggi il suo ciclo di vita normativa, non essendo più necessaria, per il mutato stato di fatto.

Circa, poi, la questione della lettera a), devo osservare che la mia opinione non si

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

discosta molto da quella allora manifestata dal Governo in sede di presentazione della legge n. 408 e, cioè, che dovessero essere esclusi dall'assegnazione di case di cooperativa a contributo statale, coloro che fossero proprietari di abitazione. Concezione questa quanto mai equa, considerando che l'edilizia sovvenzionata si rivolge evidentemente alle categorie più povere o per lo meno meno abbienti; non si può, pertanto, consentire a chi possiede già una abitazione di ottenerne un'altra con i contributi dello Stato.

Nella precedente legislazione, nel testo unico del 1938 — pur stabilendosi questa esclusione — la disposizione era attenuata da una norma (articolo 100) la quale consentiva, tuttavia, una valutazione discrezionale da parte del Ministero dei lavori pubblici, intesa a determinare se l'altra abitazione fosse o meno adeguata ai bisogni della propria famiglia. Questo articolo fu, poi, abrogato perché tale possibilità di valutazione discrezionale aveva dato luogo a numerosi casi di favoritismo o, per lo meno, di eccessiva condiscendenza.

Io resto, pertanto, dell'opinione allora espressa: che, cioè, tale facoltà discrezionale non debba essere ripristinata e che non debba avere possibilità di fruire dei benefici dell'edilizia sovvenzionata chi sia proprietario, nello stesso comune, di altra abitazione.

Rinasce, naturalmente, a questo punto, la questione dell'adeguatezza o meno dell'altra abitazione. Per esperienza ormai largamente acquisita da me in questa materia, ritengo che, di fronte a questo problema, la migliore soluzione sia la più drastica.

Posso citare, a titolo d'esempio, il caso di un individuo che possedeva, nello stesso comune, due case di complessivi tre vani ed accessori ciascuna; in complesso sei, se non sette vani ed accessori, e sarebbe stato, pertanto, veramente iniquo che costui avesse potuto usufruire dei benefici dell'edilizia sovvenzionata ed avere una terza casa per metà pagata dallo Stato, con tutte le speculazioni ovviamente conseguenti.

La mia opinione è, quindi, che si debba stabilire una norma tassativa secondo cui, colui il quale è proprietario nello stesso comune di un'altra abitazione deve essere escluso. Si osserverà che può avvenire il caso di chi possieda soltanto una modestissima abitazione di due soli vani e accessori e che non sarebbe, pertanto, giusto negare a costui i benefici dell'edilizia sovvenzionata. Ma a tale argomentazione si risponde che nessuno

e nulla impedisce a costui di vendere la sua piccola casa, ed ecco l'evidente ragione di abrogare la disposizione che esclude coloro che, a quella determinata data, abbiano alienato un alloggio di loro proprietà.

Se invece, si adottasse la norma proposta dal relatore, onorevole Rocchetti, evidentemente si consacrerebbe sin d'ora l'eventualità di colui che, essendo già proprietario di casa, ne ottenga un'altra col contributo dello Stato.

È ben vero, infatti, che si fissa una norma automatica per riconoscere l'adeguatezza o meno dell'alloggio posseduto, ma è anche vero che si prevede il caso che, chi ha già un alloggio di proprietà, ne abbia un secondo col contributo dello Stato. Io sarei, quindi, per la formula più semplice e più drastica, con la quale in sostanza non si viene a danneggiare nessuno. Tutto questo, non per amore di mero fiscalismo, ma per non allontanarci troppo dallo spirito e dal criterio animatore di questa legislazione sull'edilizia popolare, la quale è stata creata ed è indirizzata soltanto verso certe determinate categorie meno abbienti, e vuole, come è logico, deliberatamente escludere coloro che hanno delle possibilità.

Se noi dimentichiamo il fondamentale dovere di questo intervento dello Stato, evidentemente ci poniamo su un altro piano ed intervengono altri criteri.

Aggiungo, a sostegno di questo mio punto di vista, che, quando, con la legge n. 408, fu estesa praticamente la possibilità di concedere il contributo dello Stato a tutte le categorie, si escluse dalla definizione di questo intervento la formula « edilizia economica » e si parlò soltanto di « edilizia popolare », proprio per accentuare questo carattere di intervento a favore delle categorie abbienti.

Io gradirei — ripeto — che non ci si allontanasse da questo criterio; quindi, se approvassimo la lettera a) nella formula pura e semplice « che sia proprietario nello stesso comune di altra abitazione », non faremmo danno ad alcuno e renderemmo ben chiaro e definito il carattere e lo spirito della edilizia popolare.

BIASUTTI. Sono d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, perché i mezzi finanziari sono certamente limitati; semmai, solo successivamente, si potrà allargare questo concetto. Esiste, infatti, una limitazione per cui si escludono determinate categorie per un tempo indefinito dalla possibilità di ottenere il beneficio in oggetto; questo sostanzia l'opportunità del concetto testé esposto dal Governo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

TESAURO. Mi spiace di essere nettamente contrario alla proposta del rappresentante del Governo. Egli ha inavvertitamente posto in rilievo la sostanziale ingiustizia delle eccezioni fatte quando ha affermato che, se uno è proprietario di una casa, la può vendere ed ottenere l'assegnazione dell'alloggio cooperativo, dimenticando così, che ciò pone una differenza fra chi è proprietario di una e chi lo è di altra casa.

Perché colpire, soltanto attraverso limitazioni, chi è proprietario di una casa che, ad esempio, in questo periodo, non ha nemmeno la possibilità di abitare direttamente? Per quale motivo si deve colpire il proprietario di una casa di due o tre vani e non si deve colpire chi, invece, ha un patrimonio cospicuo, liquido o in altro modo?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio osservare che, per tale categoria, vige la lettera c).

TESAURO. Non è affatto necessaria una disposizione di carattere particolare per chi detiene una casa che, eventualmente, nemmeno abita. Occorre, invece, una disposizione di carattere generale con la quale si dica, che, chi ha un certo determinato reddito imponibile, non può avere l'assegnazione. Porre una limitazione di carattere specifico può costituire, in pratica, una grande ingiustizia.

Io credo che bisogna rendersi conto della disposizione nelle sue ripercussioni; essa è tale che può determinare vere situazioni di grande sperequazione. Occorre rivederla ed eliminare tutto ciò che non ha ragione di essere e stabilire una limitazione soltanto in relazione al reddito imponibile. Se, poi, si vuole porre un limite specifico, è necessario congegnare diversamente la legge, in modo che chi ha veramente bisogno non sia privato della possibilità di avere un alloggio.

ROCCHETTI, *Relatore*. Vorrei osservare al rappresentante del Governo e all'onorevole Tesauro che, per quanto riguarda la maniera con cui la norma è formulata, mi pare che essa soddisfi ad esigenze di giustizia ed, in pari tempo, sia sufficientemente ampia.

L'onorevole Sottosegretario ha posto la possibilità, per chi ha una abitazione, di venderla. Ma perché tale evenienza? L'essenziale è che si abbia una casa che sia sufficiente ai bisogni propri e della propria famiglia. Per il caso della proprietà di più appartamenti, ciascuno insufficiente per i bisogni della famiglia, subentra il limite del reddito.

DE' COCCI. Per accettare l'emendamento proposto dal relatore vorrei aggiungere che occorre escludere dal computo dei vani,

non solo gli accessori ma anche quei locali eventualmente adibiti a studio professionale o a laboratorio artigiano. Ciò perché si potrebbe verificare che un medico proprietario di un alloggio di tre stanze, di cui due adibite a studio, non possa avere in assegnazione un alloggio popolare, mentre un professionista proprietario di un alloggio di tre vani e di un laboratorio o di uno studio di tre vani, possa goderne.

ROCCHETTI, *Relatore*. In questa materia, si deve agire con la dovuta ponderazione e limitazione. Già la vigente legislazione contiene norme per cui le case popolari possono avere cinque vani, dai quali sono esclusi gli accessori. Allora, o si modifica l'articolo 48, oppure si mantengono le disposizioni attuali. D'altra parte, chi vuole usufruire dei maggiori benefici di legge, può farlo con la legge Aldisio che contempla le necessità professionali; qui si tratta, invece, soltanto di edilizia popolare. Accetterei, comunque, l'emendamento qualora si modificasse anche l'articolo 48 della legge.

PRESIDENTE. Faccio presente che qui si parla di abitazione adeguata; quindi, è sempre possibile che i vani adibiti a studio non siano considerati come abitazioni.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo rispondere ad alcune obiezioni ed insistere nel mio punto di vista. Non si deve dimenticare lo scopo e lo spirito di questa legge. Si tratta di andare incontro a determinate categorie, non dimenticando che i mezzi di cui possiamo disporre sono quanto mai limitati.

In altri termini, se il nostro Stato avesse la possibilità di regalare a tutti i suoi cittadini una casa, facendola pagare soltanto la metà del suo costo, sarebbe veramente uno Stato ideale. Ma, data la modesta disponibilità dei mezzi, questi, evidentemente, debbono essere indirizzati verso le categorie meno abbienti.

Tutta la presente discussione ha un fondamento di logica, ma dimentica un fatto essenziale; che, a parte la necessità per un professionista di avere uno studio, e per un artigiano di possedere un laboratorio, sarebbe assurdo costringere altri ad alloggiare in un numero di vani minore, se fosse possibile — e ciò è possibile solo teoricamente — farli alloggiare in un numero di vani maggiore. Ma sconfinare dalle categorie meno abbienti nel campo delle categorie più abbienti, significa togliere benefici alle prime.

Basti pensare che l'assegnazione di questi contributi, contenuti entro i limiti ferrei del

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

bilancio, è divisa tra gli istituti delle case popolari, le cooperative, l'Incis, e così via. Più si dà alle cooperative e meno si dà agli istituti delle case popolari: quindi, quanto più le cooperative assorbono per questa eventuale larghezza di criteri con cui dovranno essere trattate, tanto meno si darà a quelle categorie molto meno abbienti che non possono pensare alla casa in proprietà, ma si debbono accontentare di avere una casa in affitto.

Perciò, sono restio ad aderire ad ampliamenti, non perché non mi renda conto di certe ragioni obiettive e specifiche da valutarsi caso per caso, ma per un principio di carattere generale. Come tesi generale, preferisco la formula: « a) a chi sia proprietario nello stesso comune di altra abitazione ». In via subordinata, posso aderire ad una formula del seguente tenore: « a chi sia proprietario, nello stesso comune, di altra abitazione di almeno tre vani ed accessori ».

PRESIDENTE. La lettera a) nel testo formulato dal relatore risulta così concepita: « a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani ».

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo: « a) a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di un'altra abitazione di almeno tre vani ed accessori; ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il testo formulato dal relatore:

« a) a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque ».

(È approvato).

Passiamo alla lettera b) che, nel testo formulato dal relatore, risulta così concepita:

« b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato ».

SANSONE. Chiedo un chiarimento. Questa lettera b), come del resto tutto l'articolo, si

riferisce soltanto a chi ha avuto l'assegnazione in proprietà di alloggi costruiti col concorso o contributo dello Stato, o nella espressione: « costruiti col concorso o contributo dello Stato » si devono intendere anche i mutui ?

ROCCHETTI, *Relatore*. È esatta la prima ipotesi.

SANSONE. Allora, propongo il seguente testo: « b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, non intendendosi concorso o contributo dello Stato un mutuo », in modo che il concetto sia più chiaro.

FABRIANI. Vorrei prospettare la situazione dei paesi terremotati o danneggiati dalla guerra, ed il caso specifico delle ricostruzioni.

ROCCHETTI, *Relatore*. Faccio osservare che tale caso riguarda la ricostruzione e non la costruzione. È evidente che, per concorso o contributo dello Stato nella costruzione di case popolari, non può intendersi qualsiasi concorso dato dallo Stato per ricostruzione di case distrutte dal terremoto o dalla guerra.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'osservazione dell'onorevole Fabriani è quanto mai acuta ed è bene che sia chiaro che qui si parla di alloggi costruiti *ex novo*, e non di alloggi ricostruiti.

ROCCHETTI, *Relatore*. Desidero rispondere ai quesiti che sono stati sollevati. Questa disposizione della lettera b) è la norma cardine di tutto il sistema dell'edilizia popolare in cui si è sempre stabilito, e sempre dovrà essere stabilito, fino a quando esistevano queste forme di assistenza statale, che chi ha avuto una volta il beneficio del concorso o contributo dello Stato, non potrà goderne una seconda volta. La formula « costruiti con concorsi o contributi dello Stato » non è una espressione duplice che vuole esprimere un'idea generica, ma si riferisce ad un sistema. Il concorso è una determinata assegnazione in capitale che è esistita nella legislazione anteriore. Il contributo, invece, è un beneficio che lo Stato assegna in rate annuali ed è contemplato da altre norme di legge.

Queste due espressioni tecniche non possono, evidentemente, essere confuse con un'altra usata recentemente nell'edilizia sovvenzionata, quella cioè, del mutuo con particolari benefici. La questione toccata dall'onorevole Sansone deve essere risolta in senso favorevole, che, cioè, non sia escluso dal contributo chi avesse in precedenza avuto un mutuo ai sensi della legge Aldisio.

SANSONE. Desidererei, inoltre, che l'inizio dell'articolo forse così formulato: « Non pos-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

sono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso o contributo dello Stato » per chiarire meglio il concetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4 nel testo proposto dall'onorevole Sansone. « Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite con il concorso o contributo dello Stato ».

(È approvato).

TESAURO. La formulazione dell'articolo risponde — come ha affermato molto acutamente l'onorevole relatore — ad un principio generale: chi ha avuto una volta un alloggio costruito con il concorso o contributo dello Stato non potrà averne un altro costruito col concorso o contributo dello Stato. Tuttavia, può verificarsi il caso d'un funzionario, che si trovi a Torino, ed abbia avuto l'assegnazione di un alloggio, ed, in seguito, venga trasferito a Roma. Perché egli non deve avere la possibilità di avere assegnato un alloggio nella nuova sede?

ROCCHETTI, Relatore. Venderà l'alloggio a Torino e comprerà un'abitazione a Roma.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Speravo che, almeno su questo punto, non sorgessero tentazioni di ampliamenti. Devo ripetere che non si deve dimenticare che qui si tratta di regalare metà della casa ad un cittadino. Quando lo Stato a questo cittadino ha già regalato una casa, è assolutamente da escludere che possa farlo una seconda od una terza volta.

Richiamo anche l'attenzione sull'osservazione formulata dall'onorevole De' Cocci.

Questa disposizione aveva fondamento quando non era ancora intervenuta la così detta legge Aldisio, inquantoché il caso del cosiddetto mutuo di favore non esisteva; esisteva solo il concorso o il contributo. Ora invece, anche quella dovrebbe essere tenuta presente, inquantoché, se formalmente con la legge Aldisio non si ha concorso e si ha un contributo, si ha sostanzialmente un concorso, con un mutuo a lunga scadenza ed a basso interesse. È, quindi, quanto mai morale escludere dall'ulteriore beneficio quelli che ne hanno già goduto, altrimenti arriveremmo all'assurdo che, usufruendo della legge Aldisio, si riceva un notevole vantaggio, e, poi, si possa beneficiare della legge Tupini costruendo un'altra casa e facendosi pagare per metà dello Stato. Si potrebbe fare un riferimento preciso alla legge Aldisio e dire: « chi abbia

già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorso o contributi dello Stato o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 ».

PRESIDENTE. È un emendamento aggiuntivo, ma, in realtà, modifica profondamente il significato della legge.

SANSONE. Chiedo che il testo sia votato per divisione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ho l'impressione che il collega Sansone non abbia afferrato la sostanza di questo mio emendamento. La norma si applicherà per l'avvenire; evidentemente, infatti, non può riferirsi al passato, perché attualmente la legge Aldisio non ha ancora funzionato, e non c'è ancora nessuno che abbia ottenuto in proprietà una casa con quei benefici. Essa tende a stabilire che, per l'avvenire, colui il quale abbia ottenuto in proprietà una casa costruita con i mutui di quella legge, non possa ottenerne in proprietà un'altra costruita con i contributi o con i concorsi che derivano da questa o da leggi successive.

SANSONE. E l'inverso: cioè, il caso di colui che ha avuto la assegnazione di un appartamento costruito col contributo come si risolve? Può egli ottenere successivamente un mutuo di cui alla legge Aldisio?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'inverso dovrebbe essere una esclusione contemplata dalla legge 715, la quale, invece, non contiene una tale esclusione. Ma non è questo il caso; qui, si contempla l'ipotesi di uno che abbia oggi a beneficiare della legge Aldisio e che, nell'avvenire, voglia beneficiare anche di quella dell'edilizia popolare.

BIASUTTI. Approvo pienamente l'emendamento proposto dal Governo, perché ritengo che sia ispirato a profonda moralità. Quando i mezzi di cui si dispone sono così limitati, è evidente che non si può allargare l'interpretazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il testo della lettera b), secondo l'emendamento del Governo: « chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorso o contributi dello Stato o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715 ».

(È approvato).

Passiamo alla lettera c).

Il relatore propone di portare a 600 mila lire il limite del reddito iscritto nei ruoli delle imposte dirette.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

GERMANI. La dizione « redditi di lavoro superiori a lire 600 mila » significa che chi abbia un reddito non di lavoro fino a 50 mila lire al mese può avere l'assegnazione di case economiche popolari. Ritengo che tale limite sia eccessivo, trattandosi di concedere case popolari.

ROCCHETTI, *Relatore*. La sostanza di questo emendamento deriva da considerazioni molto evidenti poiché l'articolo 31 del testo unico sull'edilizia economica e popolare, modificato dall'articolo 4 della legge Tupini, esclude i redditi superiori alle 150 mila lire, nel computo del reddito non tenendo conto di quello di lavoro, si è ritenuto di aumentarlo quattro volte tenendo conto del più rigoroso sistema di accertamento introdotto dalla legge Vanoni. Comunque, mi rimetto alla Commissione per la determinazione di tale limite.

GERMANI. Propongo che sia mantenuta la cifra di lire 150.000 di reddito fissata dalla legge precedente.

ROCCHETTI, *Relatore*. Sento, da qualche accenno, che vi è qui un equivoco in rapporto alla formulazione ed alla sostanza della legge Vanoni. Questa, implica l'abbattimento alla base dei redditi, tranne che per quelli di capitale, e l'abbattimento alla base di 250 mila lire più 50 mila lire ai fini dell'imposta complementare. Quando si parla di sottrarre redditi non di lavoro, s'intende sottrarre cespiti che non hanno alcun abbattimento alla base.

Se nella legislazione vigente è contemplato un limite di 150 mila lire per questi redditi, perché vorremmo ora scendere al di sotto? Chi ha un reddito di capitale di 15 o di 20 mila lire al mese ha le stesse condizioni di vita di chi guadagna la stessa cifra con il proprio lavoro.

Io proporrei, pertanto, di raddoppiare, per lo meno, le 150 mila lire.

CAPPUGI. Propongo il limite di 240 mila lire, secondo la legge Vanoni.

MOLINAROLI. Io proporrei 240 mila lire, più due detrazioni (cioè due volte 50 mila lire) per due persone a carico: in totale 340 mila lire.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei che da questa discussione non venisse fuori una decisione confusa.

Si è fatto, da taluni, riferimento alle 240 mila lire della legge Vanoni, ed il relatore ha già spiegato che quella è un'esenzione per i redditi di lavoro; quindi, cade anche l'osservazione dell'onorevole Molinaroli.

Questa disposizione delle 150 mila lire per i redditi non di lavoro, mirava ad escludere, come principio, dal beneficio delle case popolari coloro che avessero redditi non di lavoro.

Senonché, si osservò allora che poteva presentarsi il caso di qualcuno che, pur non essendo benestante, avesse una piccola proprietà, e non sembrò giusto di escludere costui in una maniera così drastica dal beneficio, e venne stabilito il prestito.

L'osservazione dell'onorevole Rocchetti ha la sua importanza, perché dice: se questo limite fu ritenuto giusto nel 1949, e se dal 1949 ad oggi il limite stesso non corrisponde più agli stessi criteri, dovremmo, per lo meno, aggiornarlo, fermo restando il criterio della misura allora fissata. Si tratterebbe, in questo caso, di stabilire a che cosa corrispondano oggi le 150 mila lire di allora.

Quindi, i casi sono due: o noi riteniamo che quella disposizione di allora fosse troppo larga (ed in questo caso entreremmo nell'ordine di idee di restringerla o di eliminarla del tutto), oppure noi riteniamo che quel limite di 150 mila lire fosse e sia tuttora giusto, ed allora dovremmo rivalutarlo al valore di oggi.

Ho detto questo, solo per chiarire le idee, senza pronunciarmi nel merito, perché il mio orientamento, come è noto, è di restringere il beneficio quanto più è possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Camangi ha chiarito bene il problema: se si intende restringere quanto era previsto dalla precedente legislazione, una restrizione si avrebbe anche rimanendo alle 150 mila lire; se si vuole ampliare il limite stesso, lo si deve fare in proporzione alla svalutazione della moneta.

Pongo in votazione l'emendamento Germani e Sansone, tendente a mantenere il limite di 150 mila lire.

(È approvato).

BIASUTTI. A me sembrerebbe morale limitare anche i redditi di lavoro, nel senso che gli altissimi redditi di lavoro dovrebbero costituire un ostacolo alla concessione del beneficio.

ROCCHETTI, *Relatore*. Sono contrario a questa proposta, per molti motivi. Prima di tutto, perché ci stiamo occupando di una legislazione in rapporto alla quale vi sono già persone che hanno usufruito di questi vantaggi. Comunque, occorre sempre considerare che, in questa materia, vi è sempre, implicita, una discrezionalità da parte dell'amministrazione, poiché siamo in materia di concessioni.

BIASUTTI. Non insisto, pur non essendo convinto.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 4:

« Le stesse esclusioni stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

(È approvato).

Do, pertanto, lettura del testo completo dell'articolo 4, testé approvato:

« L'articolo 31 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, già modificato con l'articolo 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite con il concorso o il contributo dello Stato:

a) a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato o con mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

c) a chi sia iscritto nei ruoli delle imposte dirette per redditi, esclusi quelli di lavoro, superiori a lire 150 mila.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

L'onorevole Marazza propone di aggiungere il seguente articolo 4-bis:

« Il terzo comma dell'articolo 48 del testo unico nella legge sull'edilizia popolare ed economica, è modificato come segue:

« La superficie utile dei vani abitabili non può essere superiore a metri quadrati 65 per alloggi di 3 vani, a 80 metri quadrati per alloggi di 4 vani ed a 95 metri quadrati per alloggi di 5 vani ».

MARAZZA. Ho avuto occasione di occuparmi di queste cooperative, allorché ero al Ministero del lavoro, ed ho potuto constatare, le difficoltà nelle quali si dibattevano quelle più sprovviste di mezzi, per il reperimento dell'area. Spesso, queste cooperative erano costrette ad assicurarsi delle aree costituite da ritagli di terreno, di forma incomoda per adattarvi una pianta.

In molti di questi casi — ed è questa la ragione che mi ha spinto a presentare il mio articolo aggiuntivo — si è dovuto, per mantenersi nei limiti prescritti dalla legge, allargare il pianerottolo, oppure il cortile, sacrificando la possibilità di altri alloggi.

Questo mi sembra ingiusto e controproducente, tanto più che, se noi consideriamo la superficie di questi appartamenti, così come è prevista dalla legge del 1943 (e cioè i 65 metri quadrati per alloggi di due vani ed accessori, di 80 metri quadrati per tre vani ed accessori, ecc.), vediamo che i locali diventano effettivamente di modestissima ampiezza.

Quando queste difficoltà di area si presentano, i corridoi, gli accessori assorbono molto spazio. Pertanto, mi pare che si possa ridurre la dimensione dei vani abitabili, e tener anche conto dello spazio assorbito da questi accessori, che non sono abitabili.

Pertanto, per le ragioni esposte, ritengo che il mio emendamento possa essere accolto.

Un'altra osservazione è che, nella valutazione di queste superfici, mi sono preoccupato di rimanere al di sotto di quelle considerate per le costruzioni non popolari, ma di lusso.

ROCCHETTI, *Relatore*. Io mi permetto di dissentire dall'onorevole Marazza, perchè mi pare che la sua strutturazione sia equivoca e generica giacchè, quando i 110 metri fossero ridotti a 95, toglieremmo 15 metri quadrati che dovrebbero essere recuperati ad usura col calcolo degli accessori. Tanto vale, allora, escludere gli accessori dai 110 metri quadrati.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo anch'io dichiararmi contrario alla proposta dell'onorevole Marazza, prima di tutto per una ragione di carattere pregiudiziale, che, cioè, queste misure sono il frutto di lunghi studi e calcoli fatti allora, per cui non appare opportuno modificarli in maniera estemporanea,

In secondo luogo, centinaia, ormai, di queste cooperative stanno progettando e costruendo sulla base di tali misure, e modificarle così, improvvisamente, significherebbe creare sperequazioni e privilegi, perchè, evidentemente, chi ha già costruito o sta costruendo oggi, verrebbe trattato in maniera diversa da chi costruirà in futuro.

Ho, inoltre, l'impressione che quando il collega Marazza dice che i 65 metri quadrati attualmente previsti per due camere ed accessori, debbano valere per tre camere, esclusi gli accessori, venendo in tal modo a portare nel vago la misura di questi accessori, noi finiremmo per avere tre vani di complessivi 65 metri quadrati e, poi, un grande spazio

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

per gli accessori. Queste cifre, invece, furono stabilite per definire, per quanto possibile, un tipo di casa che risponda al concetto di abitazione popolare.

Per tutte queste ragioni, io pregherei, quindi, la Commissione di non modificare questa materia. Abbiamo visto, d'altra parte, che, praticamente, tale regolamentazione risponde, dato che tutte le cooperative sono riuscite entro questi limiti a costruire delle discrete case. L'eccezione si è fatta solo con la legge Aldisio, non già, però, sovvertendo questa struttura di cifre e di misure, ma aggiungendo soltanto il beneficio di un locale per gli usi professionali o artigianali, ispirandosi al fatto che quella legge è molto meno favorevole di questa, ed è diretta a certe altre categorie che di quel locale in più hanno bisogno.

PRESIDENTE. Onorevole Marazza, mantiene il suo emendamento?

MARAZZA. Desidero dire, innanzitutto, che sono stato consigliato a proporre questa aggiunta proprio dalla esperienza vissuta, e di questa, in fondo, bisogna tener conto tutte le volte che si parla di prassi. Vorrei, comunque, domandare all'onorevole Sottosegretario se consentirebbe ad un emendamento il quale prevedesse una discrezionalità del Ministero in questo senso.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sono nettamente contrario.

MARAZZA. Non insisto.

ROCCHETTI, Relatore. Un'ulteriore considerazione che può restare come chiarimento, pur avendo l'onorevole Marazza ritirato il suo emendamento: cioè, è che gli sconfinamenti, in limiti ragionevoli, sono ammessi nel senso che unica sanzione è la esclusione del contributo nella parte eccedente.

PRESIDENTE. Continuiamo l'esame degli articoli, secondo le modificazioni proposte.

Do lettura dell'articolo 64 del testo unico delle leggi nell'edilizia popolare ed economica:

« Gli impiegati e i salariati di pubbliche amministrazioni per i quali è ammessa dalle disposizioni vigenti la cessione del quinto dello stipendio o della mercede, hanno facoltà di rilasciare delega, con tutte le garanzie previste dalle disposizioni stesse, fino alla metà dello stipendio o della mercede, per il pagamento delle quote del prezzo o delle pigioni offerenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui all'articolo 16. Le delegazioni sono riverisibili sulla pensione fino ad estensione del debitò.

La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori, nonché degli enti o società mutuanti o degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi, quando, con la polizza, si sia ottenuto un mutuo da servire per il pagamento dell'alloggio.

Sull'importo della ritenuta per delegazione rilasciata per il pagamento o del prezzo o delle pigioni degli alloggi non può prevalere altra successiva cessione, né sono ammissibili pignoramenti o sequestri.

In nessun caso le delegazioni e le cessioni possono, per qualsiasi titolo, superare nel loro totale la metà dello stipendio o della mercede ».

L'onorevole relatore propone di sostituirne il 4° comma con il seguente:

« Dei mutui accordati ai sensi del presente testo unico dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto e gli altri previo nulla osta dell'ufficio del Genio civile; il nulla osta è rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò base delle concessioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale comma costituirà l'articolo 5 della legge di ratifica.

Do ora lettura dell'articolo 65 del testo unico in oggetto.

« Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da esso indicate.

Contemporaneamente le cooperative comunicano alla Cassa l'elenco dei soci morosi anche se contenente dichiarazioni negative.

I soci che si rendono morosi nel pagamento diretto alla cooperativa delle mensilità di ammortamento e relative quote di manutenzione, nonché dell'importo fissato dalla cooperativa per spese generali, devono corrispondere gli interessi di mora al saggio corrente dell'interesse commerciale.

Contro i morosi la Cassa è autorizzata, su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni, e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni, assegni, nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinaria di qualsiasi specie, a fare eseguire sui medesimi la rite-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

nuta di ufficio senza la limitazione di cui all'articolo 64.

Qualora l'assegnatario si sia reso moroso, per due volte, della quota di ammortamento e dei relativi accessori, la trattenuta di cui al precedente comma potrà essere praticata con effetto continuativo.

Le somme versate dai soci o trattenute di ufficio devono essere imputate con criterio preferenziale nel seguente ordine: quote di ammortamento mutuo o del prezzo di riscatto: quota per manutenzione; spese di amministrazione e di condominio; altre spese e passività sociali.

Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, la Cassa è autorizzata ad eseguirla anche sulla cauzione costituita giusta il primo comma dell'articolo 66 e, in difetto, a procedere alla riscossione delle somme dovute, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il procedimento avrà inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi e prestiti o, per sua delega dall'Intendenza di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

L'ingiunzione è ordinata e resa esecutiva dal pretore ed è notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

Le norme di cui al presente articolo, sono applicabili analogamente alle cooperative dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale sono anche demandate le attribuzioni e facoltà della Cassa depositi e prestiti. Sono del pari applicabili a quelle cooperative ferroviarie che, già finanziate da istituti di credito, ottengono in aggiunta, a sensi dell'articolo 11 (commi 1° e 2°), altri mutui dell'Amministrazione predetta la quale è autorizzata ad avvalersi, in caso di morosità degli assegnatari, della stessa procedura anche per le somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti».

Si propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne lo importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale comma costituirà l'articolo 6 della legge di modifica.

Dopo il 9° comma dello stesso articolo 65, il relatore propone di aggiungere i seguenti due commi:

« Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.

Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti all'apposito conto corrente postale intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti ».

Pongo in votazione i due commi aggiuntivi.

(Sono approvati).

Tali commi sostituiranno l'articolo 7 della legge di ratifica.

Do lettura del settimo comma dell'articolo 71 del testo unico in oggetto:

« Il contributo è concesso con decreto del Ministero per i lavori pubblici di concerto col ministro per le finanze, sentito il parere del consorzio nazionale fra gli istituti autonomi provinciali di case popolari ovvero, per gli enti indicati al numero 7 dell'articolo 16 della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Il contributo è concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono solo parzialmente favorevole all'accoglimento di questo emendamento del relatore. Sono, cioè, d'accordo per eliminare il Consorzio per le case popolari, in quanto, praticamente, esso non esiste più, e la Commissione di vigilanza, la quale interviene solo in sede di licitazioni, di appalti, e così via, oppure in sede giurisdizionale quando sorgano vertenze fra i soci di una stessa cooperativa, ma non entra in ciò che riguarda l'assegnazione dei contributi.

Ho qualche riserva, invece, da fare circa l'eliminazione del concerto con il Ministro del tesoro, anche se è una riserva che faccio più per ragioni di correttezza formale, che non di sostanza. Avviene attualmente che il Ministro dei lavori pubblici promette il contributo; poi, si presenta il progetto, che viene

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

esaminato ed approvato e, finalmente, si passa all'emissione del decreto formale di concessione del contributo, il quale deve appunto recare, secondo l'articolo 71 tuttora vigente, anche la firma del Ministro del tesoro, senza che, a mio avviso, una ragione sostanziale vi sia che comporti la necessità di questa doppia firma.

Per la delicatezza della questione, ho avuto contatti con il Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Gava, al quale ho prospettato tale evenienza.

Nella specie, nulla si toglie al Ministero del tesoro se non un fastidio, perché tutti i concorsi che il Ministero dei lavori pubblici, concede, vengono dati con decreto del Ministro stesso. Basterebbe a questo riguardo ricordare il contributo per la ricostruzione delle case distrutte e danneggiate dalla guerra, il contributo della legge n. 589, la cosiddetta legge Tupini per gli enti locali.

Il concerto con il Ministro del tesoro, a mio avviso, è necessario soltanto nel caso in cui queste concessioni non traggano origine da alcuni limiti fissi di bilancio. Invece, per questo contributo, così come gli altri ricordati poiché essi derivano da una precisa autorizzazione, da un impegno contenuto nella legge di bilancio, per cui questo controllo del tesoro assolutamente non si richiede, non ritengo necessaria la firma del Ministro del tesoro.

Queste le ragioni sostanziali per le quali sarei d'accordo, sostanzialmente, con il collega Rocchetti. Ho dovuto fare questa riserva per ragioni di correttezza formale.

Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il nuovo testo del comma 7° dell'articolo 71, proposto dal relatore, e testé letto.

(È approvato).

Tale comma costituirà l'articolo 8 della legge di ratifica.

L'articolo 90 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, è così formulato:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire od acquistare case popolari od economiche soltanto a proprietà indivisa ed inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finan-

ziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale.

Possono, tuttavia, costruire od acquistare case popolari ed economiche a proprietà individuale le cooperative composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di leggi ed aventi funzioni essenzialmente statali ».

Do lettura dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificativo dell'articolo testé letto:

« Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91 e che abbiano ottenuto il contributo erariale nel pagamento degli interessi, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale quando siano trascorsi dieci anni dalla data di assegnazione di ciascun fabbricato da esse costruito ».

L'onorevole Rocchetti propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 91 e che abbiano ottenuto il concorso o il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori e previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale ».

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Con la modifica proposta si ripristina la norma dell'articolo 90 del testo unico che era stata modificata con l'articolo 6 della legge, n. 408. Infatti, tale legge aggiunse alla disposizione dell'articolo 90, la facoltà di poter trasformare queste cooperative in cooperative a proprietà individuale, ma non prima di dieci anni dall'ultimazione dei fabbricati.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Quando si passò ad ampliare il campo di applicazione di questi concorsi dello Stato a tutti i cittadini, sembrò opportuno porre questo limite per impedire che si potessero verificare delle speculazioni con la creazione, da parte dei costruttori, di cooperative fittizie.

La proposta di eliminare questa ultima restrizione, fu fatta, tempo fa con la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Castelli Avolio ed altri, proposta che non fu accolta al Senato, onde la questione è rimasta sempre dibattuta.

Dato il mio orientamento piuttosto restrittivo, io sarei d'opinione di mantenere questa limitazione. D'altra parte, onestamente, mi rendo conto delle difficoltà e degli inconvenienti che ciò comporta, poiché non bisogna dimenticare che colui il quale si costruisce una casa, lo fa per sé e, soprattutto, per la propria famiglia. Quindi rimanere in attesa per dieci anni al fine di divenire proprietari dell'appartamento, può essere un inconveniente. Mi rimetto, pertanto, alla valutazione della Commissione.

ROCCHETTI, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole rappresentante del Governo relativamente a possibilità di speculazioni, è già eliminata da una altra norma che rende impossibile la vendita entro dieci anni, norma che vale per tutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo proposto dal relatore, poc'anzi letto.

(È approvato).

Tale comma costituirà l'articolo 9 della legge di ratifica.

Do, ora, lettura dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica.

« Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutualitarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

a) gli impiegati civili di ruolo dello Stato soggetti alla legge sullo stato giuridico 30 dicembre 1923, n. 2960.

b) il personale militare e dei corpi armati specificato dall'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sullo ordinamento gerarchico;

c) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

d) il personale di ruolo in servizio od in pensione delle ferrovie dello Stato.

Possono, inoltre, entrare a far parte di dette cooperative:

e) gli ufficiali generali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, anche fuori servizio, i caporali d'onore e quegli ufficiali della milizia stessa che siano in servizio permanente ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

L'onorevole Rocchetti propone di sostituirlo con il seguente:

« Delle cooperative per costruzione o acquisto di case popolari ed economiche mutualitarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

a) i membri delle due Camere del Parlamento;

b) i dipendenti delle due Camere del Parlamento;

c) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;

d) il personale militare e dei corpi armati dello Stato, specificato nell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

e) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

f) il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie dello Stato;

g) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La lettera b) dell'articolo 91 che corrisponde alla lettera d) del nuovo testo, contiene la indicazione dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che si riferisce più propriamente all'esercito, alla marina e all'aeronautica. Si è ritenuto più opportuno aggiungere, data la immissione della polizia fra i corpi armati, alla fine del comma d) del nuovo testo, le parole: « specificate nell'articolo 156 del regio decreto legge 11 novembre 1923, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

LUZZATTO. Io ritengo basti la dizione « corpi armati dello Stato ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, è necessaria l'indicazione dell'articolo 156 per limitare la disposizione al personale di ruolo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

QUARELLO. Sono d'opinione che l'inserimento della lettera a) non sia opportuno.

BIASUTTI. Sono d'accordo con l'onorevole Quarello.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 91, poc'anzi letto.
(È approvato).

Tale nuovo testo costituirà l'articolo 10 della legge di ratifica.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare, è così formulato:

« I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono i seguenti: »

a) appartenenza ad una delle categorie elencate nell'articolo 91 salvo l'eccezione di cui all'articolo 90 (comma 2°) per la categoria di soci di cooperative a contributo erariale e proprietà individuale composte da impiegati addetti ad istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali;

b) residenza per ragioni di impiego, ovvero, qualora trattisi di pensionati, residenza effettiva nel comune dove sorgono le costruzioni.

L'esistenza di questi requisiti deve essere documentata con riferimento ai due momenti della prenotazione e della assegnazione. La eventuale interruzione nel possesso dei requisiti stessi durante il periodo intercorrente fra prenotazione ed assegnazione, non pregiudica i diritti del socio ».

L'onorevole relatore propone di sostituirlo col seguente:

« I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono: »

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'articolo 91 e nel secondo comma dell'articolo 90;

b) la residenza nel comune nel quale sorgono le costruzioni.

Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello della assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del precedente articolo 91, per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

Il requisito di cui alla lettera b) del 1° comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa o a quella della prenotazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 11 della legge di ratifica.

Do lettura del testo originario dell'articolo 97 delle leggi sull'edilizia popolare ed economica:

« La residenza di ufficio, diversa da quella ove sorgono le costruzioni cooperative, non costituisce ostacolo alla prenotazione:

a) per gli Ambasciatori, i Ministri plenipotenziari, i Consiglieri di Legazione, i Consoli generali, i Consoli di carriera, i Prefetti del Regno, i Procuratori generali delle Corti di appello, gli Ufficiali generali, i Colonnelli comandanti di corpo o Capi di servizio dell'esercito e gli ufficiali di grado e di carica corrispondenti della R. Marina e della R. Aeronautica;

b) per il personale della R. Marina compreso nella lettera b) dell'articolo 91 durante il periodo di imbarco su Regie navi armate;

c) per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 91 comunque destinato a prestare servizio presso gli Uffici della Amministrazione centrale decentrati ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Il requisito della lettera b) dell'articolo 95 non è richiesto:

a) per i membri delle due Camere del Parlamento;

b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i primi presidenti e i procuratori generali presso le Corti di appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonchè gli ufficiali di grado e carriera corrispondenti delle altre forze armate dello Stato;

c) per il personale della marina militare indicato nell'articolo 91, lettera e), durante il periodo di imbarco su navi armate;

d) per il personale indicato nell'articolo 91, lettera f), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati ».

DE' COCCI. Alla lettera b) propongo di aggiungere, dopo la parola « prefetti », le parole: « professori universitari di ruolo ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Circa i professori universitari, pregiudizialmente, non avrei nulla in contrario; però la proposta dell'onorevole De' Cocci mi sembra inutile ai fini che egli vorrebbe raggiungere. In sostanza, qual'è l'ipotesi che

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

si può fare per i professori universitari? È quella che abbiano la residenza a Roma e che siano costretti, ad esempio, ad insegnare a Camerino. Pertanto, poichè la residenza di ufficio è quella di Camerino, dovrebbero essere costretti a costruirsi la casa a Camerino mentre la vogliono a Roma. Ora, siccome abbiamo tolto il requisito della residenza d'ufficio di cui all'articolo 95, e abbiamo parlato solo di residenza, mi pare che cada ogni ragione di modifica.

DE' COCCI. Può verificarsi il caso del professore che, trasferito da Palermo a Cagliari, vuole avere la casa a Palermo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se egli conserva la residenza può averla dove desidera. L'articolo dice che il requisito della lettera b) dell'articolo 95; «residenza nel comune», non è richiesto. Ciò significa che le persone appartenenti a queste categorie possono farsi la casa dove vogliono, dato che non è necessario la residenza.

DE' COCCI. Io insisto, perchè il caso è diverso. L'onorevole Sottosegretario parla di colui che ha la famiglia a Roma e insegna un anno a Camerino. Ma vi può essere il caso di un professore che da Palermo vada ad insegnare a Cagliari e che, essendo iscritto in una cooperativa di Palermo, ha la speranza di essere trasferito in questa città.

LUZZATTO. Credo che le osservazioni dell'onorevole De' Cocci siano perfettamente fondate.

SPOLETI. Si è avvertita la necessità di considerare il caso di coloro per i quali, e contro la volontà dei medesimi, è necessario un trasferimento. Si parla degli ambasciatori, dei procuratori generali, dei consoli generali ecc. Se questa necessità si è avvertita per queste categorie di persone, penso che possa essere avvertita anche per i professori universitari. Se ho ben capito le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, vi sarebbe la possibilità di mantenere la residenza nel luogo che si lascia.

BIASUTTI. Riguardo alle modificazioni proposte esprimo le mie riserve in modo assoluto. Per i membri del Parlamento vi è l'eventualità che essi rimangano tali per una sola legislatura. Io prospetto solo un principio di opportunità politica.

ROCCHETTI, *Relatore*. Non comprendo la obiezione dell'onorevole Biasutti. Non è detto che anche i membri del Parlamento non possano entrare a far parte di cooperative! Tutti i cittadini possono ottenere il contributo per costruire case in cooperative. Qui

si tratta solo di equiparare le cooperative costituite da membri del Parlamento a quelle degli impiegati dello Stato, specialmente ai fini della assegnazione in proprietà degli alloggi e ai fini della particolare eccezione della residenza. Per il resto, tutto rimane come è nella legislazione vigente.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È bene eliminare un grosso equivoco. Nessuno vieta ai membri del Parlamento di entrare in una cooperativa come tutti gli altri cittadini nella loro qualifica di professionisti, di artigiani, e così via. Qui non si introduce alcun particolare privilegio per i membri del Parlamento. L'unico privilegio, ammesso che lo sia, sarebbe quello concesso a tante altre categorie (ambasciatori, ministri plenipotenziari, ed altre), cioè quello per cui non viene richiesto il requisito della residenza. Questo è tutto; non vedo perché non si debba riconoscere tale diritto ai membri del Parlamento, mentre lo si riconosce ad altre categorie.

BIASUTTI. Io non parlo del diritto di essere soci di una cooperativa; parlo del fatto che per i parlamentari si escluda il requisito della residenza.

SPOLETI. Perché dovremmo essere privati di un beneficio, solo per il fatto di essere membri del Parlamento?

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo articolo 97, proposto dal relatore con l'inserimento dell'emendamento De' Cocci:

« Il requisito della lettera b) dell'articolo 95 non è richiesto:

a) per i membri dei due rami del Parlamento;

b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti e i procuratori generali presso le Corti di appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre forze armate dello Stato;

c) per il personale della marina militare indicato nell'articolo 91, lettera e), durante il periodo di imbarco su navi armate;

d) per il personale indicato nell'articolo 91, lettera f), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati ».

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Tale articolo costituirà l'articolo 12 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 115 del testo unico in oggetto:

« Nelle cooperative a proprietà individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo aver ottenuto la prenotazione ma non ancora la consegna dell'alloggio, ha facoltà di sostituirsi, nella posizione ed in tutti i diritti di socio, il coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza di separazione legale per sua colpa, passata in giudicato.

In mancanza del coniuge ovvero nel caso di separazione previsto dal comma precedente, hanno titolo alla sostituzione i figli che alla data della morte del socio fossero a suo carico ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

« Nelle cooperative a proprietà individuale e a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli purché sussistano nei riguardi di costoro le condizioni prevedute dall'articolo 31 e salvo il diritto di uso dell'abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finché questi non contragga nuovo matrimonio. »

In mancanza di figli si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'articolo 31, e non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio.

In mancanza anche di coniuge superstite la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 13 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica:

« Alla riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente edilizio sono estese le disposizioni vigenti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

La riscossione dei canoni per l'uso delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime.

La riscossione delle altre entrate è affidata, quando manchi un tesoriere speciale, allo stesso esattore, il quale la esegue con le norme di cui al primo comma ».

Il relatore propone di sostituirne il secondo comma con il seguente:

« « La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni e per la concessione di aree è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale nuovo comma costituirà l'articolo 14 della legge di ratifica.

Do lettura del testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, già modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22:

« Agli enti costruttori che usufruiscono delle agevolazioni previste dal precedente articolo 1 sono applicabili tutte le disposizioni stabilite nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per gli enti finanziati dalla Cassa depositi e prestiti, anche se essi saranno finanziati da Istituti di credito diverso.

I comuni e gli altri enti pubblici godono delle agevolazioni previste dall'articolo 153 del cennato testo unico.

Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali e tributarie è stabilito al 31 dicembre 1949 ».

Il relatore propone di sostituirne il terzo comma con il seguente:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e di tutte le agevolazioni fiscali è stabilito al 31 dicembre 1952 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale nuovo comma costituirà l'articolo 15 della legge di ratifica.

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato, fino al 31 marzo 1952, a cedere a trattativa privata terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso o a contributo dello Stato, o che siano costituite tra gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 91 del testo unico delle leggi

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 10 della presente legge.

A favore delle cooperative fra i dipendenti e pensionati del Ministero dei trasporti potranno essere emesse, altresì, cessioni a trattativa privata di terreni appartenenti al Demanio dello Stato — Roma Ferrovie — con provvedimenti del Ministro per i trasporti.

Le cessioni di cui ai commi precedenti saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti Uffici tecnici erariali in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

L'articolo 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 16 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per costruzione di case per le quali sia stato concesso il contributo dello Stato a norma della presente legge, anche allo Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e alle Società cooperative composte da giornalisti professionisti, mediante cessione alla Cassa stessa di non oltre la metà del contributo dovuto dallo Stato all'istituto suindicato a termine dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del precedente comma.

La Cassa depositi e prestiti è, altresì, autorizzata a concedere mutui per costruzioni di case per le quali sia stato concesso il contributo a norma della presente legge anche a società cooperative costituite fra dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Queste cooperative sono parificate anche ad ogni altro effetto a quelle costituite fra impiegati civili di ruolo dello Stato ».

Il relatore propone di sostituirne il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale comma costituirà l'articolo 17 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 9 della stessa legge 2 luglio 1949, n. 408:

« Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, che si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono di concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto riguarda il consenso alle cessioni.

Gli alloggi di cui al precedente comma non possono essere ceduti o comunque alienati, se non siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione degli alloggi medesimi.

Il primo comma dell'articolo 113 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, è abrogato ».

Il relatore propone di sostituirne il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia fatto da altro ente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale nuovo comma costituirà l'articolo 18 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715:

« I mutui di cui alla presente legge non possono essere concessi, né gli alloggi costruiti con i finanziamenti previsti possono essere assegnati a persone che non abbiano la residenza nel Comune ove gli alloggi sono costruiti, o che siano proprietari di altra abi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

tazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

È vietata la concessione del mutuo o l'assegnazione dell'alloggio anche nel caso che proprietario di altra abitazione sia il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.

È vietato, altresì, di concedere mutui per la costruzione di più di un alloggio o di assegnare più di un alloggio alla stessa persona o ai membri della sua famiglia con lei conviventi.

Le assegnazioni disposte con inosservanza dei divieti, stabiliti nel precedente comma, sono nulle.

Nel caso di costruzioni fatte in proprio dai proprietari, la inosservanza dei divieti suddetti importa la risoluzione di diritto del contratto di mutuo e la decadenza da ogni altro beneficio.

È dovuta, altresì, una ammenda di lire 100 mila.

L'importo dell'ammenda e di quant'altro dovuto per effetto della risoluzione sarà riscosso dagli istituti mutuanti e riversato dai medesimi al Ministero del tesoro per l'incremento del Fondo di cui al precedente articolo 1 ».

Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

« In deroga al 1° e 2° comma dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715; i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purché essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale articolo costituirà l'articolo 19 della legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha, infine, presentato un emendamento aggiuntivo. Ne do lettura:

« Per le categorie previste all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popo-

lare ed economie approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 12 della presente legge, i mutui possono essere concessi anche a coloro che abbiano già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato nel comune di residenza ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che questo emendamento sia superfluo, dato che la legge 10 agosto 1951, n. 715, non stabilisce l'esclusione che qui si vorrebbe eccettuare.

D'AMBROSIO. Dati i chiarimenti forniti dal Governo, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E. N. P. A. L. S.) » (520-129):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165 » (520-84):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1951

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Bianco, Caroniti, Chini Coccoli Irene, Codacci Pisanelli, D'Ambrosio, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, Fabriani, Geraci, Germani, Leone Giovanni (1), Luzzatto,

Marazza, Molinaroli, Natali Ada, Notariani, Quarello, Pignatelli, Rapelli, Rocchetti, Sampietro Umberto, Sansone, Schiratti, Scoca, Spoleti, Stuani, Tarozzi, Terranova Corrado.

La seduta termina alle 12,30.

(1) Per il solo disegno di legge n. 520-129.